

Legge federale

concernente la promozione della partecipazione svizzera all'iniziativa comunitaria di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (INTERREG III) per il periodo 2000-2006

dell'8 ottobre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1, 75 e 103 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 1999¹,
decreta:

Art. 1 Principio

La Confederazione promuove, per il periodo 2000-2006, la partecipazione svizzera ai programmi, progetti e azioni innovativi di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale realizzati nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III e dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1261/99².

Art. 2 Finanziamento

L'Assemblea federale stabilisce il credito quadro mediante decreto federale semplice.

Art. 3 Rapporto

Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto annuo sulla liberazione e l'utilizzazione dei crediti stanziati.

Art. 4 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 5 Referendum, durata di validità ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Essa ha effetto fino al 31 dicembre 2006.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF **1999** 2297

² Regolamento (CE) n. 1261/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul Fondo europeo di sviluppo regionale (GU **1999** L 161).

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999

La presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 26 ottobre 1999³

Termine di referendum: 3 febbraio 2000

1241